



PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta in continuazione ex art. 15 comma 2° del Regolamento del Consiglio Provinciale

Deliberazione n. 127/R del 11 NOV. 2010

OGGETTO: Approvazione regolamento verifiche impianti termici ed affidamento del servizio di controllo di rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nei Comuni inferiori a 40.000 abitanti ricadenti nel territorio della Provincia di Palermo, finalizzata al risparmio energetico, alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza degli impianti.

L'anno duemiladieci il giorno undici del mese di novembre alle ore 17,10 nell'aula Consiliare della Provincia Regionale di Palermo, con avviso notificato, a norma di legge, ai Signori Consiglieri, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Palermo con la presenza dei Consiglieri:

		pres	ass			pres	ass
1.	AIELLO Andrea		X	24.	LA COLLA Luisa		X
2.	ANGELO Antonino		X	25.	LANZA Vito		X
3.	BALSANO Giacomo	X		26.	LAPUNZINA Gaetano	X	
4.	BARBACCIA Pietro		X	27.	LO MEO Vincenzo Giuseppe		X
5.	BELLOMARE Santi	X		28.	MAMMANA GiovanBattista		X
6.	BRIGANO' Vincenzo		X	29.	MAROTTA Antonio	X	
7.	CALAMIA Tommaso	X		30.	MELIA Giovanni	X	
8.	CALASCIBETTA Vincenzo	X		31.	MICELI Francesco Calogero	X	
9.	CAROLLO Filippo	X		32.	MONCADA Silvio		X
10.	CELESIA Antonino	X		33.	MORTILLARO Giuseppe	X	
11.	CORTINA Giuliano	X		34.	PICCIONE Teresa		X
12.	DI PISA Carlo		X	35.	POLIZZI Pietro	X	
13.	DI SALVO Bartolomeo	X		36.	RANDAZZO Vincenzo		X
14.	DI TRAPANI Vincenzo	X		37.	RINI Antonio	X	
15.	DI VITA Mauro Marcello		X	38.	SALERNO Giovanni		X
16.	FEDERICO Giuseppe	X		39.	SCAFIDI Giuseppa	X	
17.	FERRANTI Fabio	X		40.	SEIDITA Rosario		X
18.	FIORE Giuseppe	X		41.	TRICOLI Marcello	X	
19.	FONTANA Sebastiano	X		42.	TUBIOLO Antonino		X
20.	GALBO Andrea		X	43.	VALLONE Luigi M. Lucio	X	
21.	GELOSO Giovanni	X		44.	VAZZANA Pietro		X
22.	GENNUSO Giuseppe	X		45.	ZUCCARO Salvatore		X
23.	GINOTTA Domenico Giuseppe	X					
a riportare n		16	7	Totale		26	19

su n. 45 Consiglieri assegnati e n. 45 Consiglieri in carica

Assume la Presidenza il Preside del Consiglio, dott. Marcello TRICOLI

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DIREZIONE ENERGIA

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA REDAZIONE Giuseppe Dominici

Premesso:

- che la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 stabilisce le "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- che con la Legge n. 10/91 e con i successivi Regolamenti di attuazione D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99 è stato attribuito agli Enti Locali Comune e Province il compito istituzionale di effettuare la verifica degli impianti termici; in particolare l'art. 11, comma 18 - 19) del D.P.R. 412/93, così come modificato dal D.P.R. 551/99 stabilisce che ai sensi dell'art. 31, comma 3) della Legge n. 10/91, i Comuni con più di 40.000 abitanti e le Province per la restante parte del territorio effettuano con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, i controlli necessari ad accertare l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico;
- che l'art. 14 del D.lgs 31 marzo 1998 n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della L. 15/3/1997 n. 597" attribuisce alle Province "**il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici**";
- che il Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 043/5/C del 3 febbraio 1999 ha approvato lo statuto, il regolamento e la proposta di atto costitutivo di una Società Mista per la gestione del servizio;
- che con deliberazione n 105/12 del 25/02/2000 la Giunta Provinciale ha individuato nel Consorzio CO.GE.CA di Caserta il partner privato per la costituzione della Società mista "Palermo Energia S.p.A";
- che il Consiglio Provinciale, con successiva deliberazione n. 0213/3/C, del 26/09/2000 ha approvato, altresì, le modifiche dello statuto relativo alla costituenda Società Mista per la verifica degli impianti termici e con deliberazione n. 0212/2/C del 26/09/2000 ha, inoltre, approvato le modifiche al regolamento relativo alla verifica degli impianti termici;
- che in data 18/12/2000 è stata Costituita la Società Mista denominata Palermo Energia S.p.a.;
- che in data 29/05/2001 la Società Palermo Energia ha iniziato le verifiche per il biennio 2001 – 2003;
- che in esecuzione della Determina Dirigenziale n. 15 del 09/08/2001 della Direzione Difesa del Suolo e Tutela Geologica – Risorse Idriche ed Energetiche in data 20/09/2001 è stata sottoscritta la convenzione tra la Provincia Regionale di Palermo e la Società Mista Palermo Energia S.p.a. registrata in data 27/09/2001 ;
- che la Società Palermo Energia S.p.a. ha elaborato un Piano di Sviluppo Ottimale trasmesso all'Amministrazione con nota protocollo n. 35242 del 19/03/2004;

do

Sig.ri
Seguib. nel'ibero n° 127/c del 11 NOV. 2010


base di una analisi attenta e minuziosa dei costi di gestione al fine di equilibrare costi e ricavi;

- L'Ufficio ha preso visione di detto Piano di Sviluppo e con nota prot. 40907 dell'01/04/2004 ha comunicato alla Società Palermo Energia di accettare la proposta; nella stessa nota vengono altresì indicati alcuni aspetti tecnici-operativi da seguire:
- Che la Giunta Provinciale ha approvato in data 26/03/2007 la delibera n. 51 relativa alla Società Palermo Energia S.p.A. l'acquisto delle quote del partner privato,

Considerato:

- che a seguito delle difficoltà riscontrate nel primo periodo di verifiche, necessita sensibilizzare ulteriormente gli utenti di impianti termici, soprattutto quelli aventi una potenza termica nominale inferiore a 35 Kw, al fine di effettuare una corretta manutenzione e gestione degli impianti stessi, per dare concreta applicazione a quanto disposto dai DPR 412/93 e DPR551/99 nonché dalle nuove normative sul risparmio energetico e certificazione energetica degli edifici Dlgs 192/2005 e Dlgs 311/2006, Dlgs 115/2008 e D.P.R. 59/2009 ;
- che necessita rendere più chiari e trasparenti i rapporti, le procedure e le prestazioni fornite dalle imprese di manutenzione agli utilizzatori responsabili degli impianti;
- che necessita garantire una maggiore efficacia nella manutenzione degli impianti termici attraverso la verifica degli stessi da parte degli Enti locali preposti, senza fare gravare di compiti impropri gli utenti responsabili degli impianti termici;
- che necessita continuare i controlli e le verifiche di competenza della Provincia Regionale di Palermo valorizzando al massimo l'utilizzo del modello G di autocertificazione per gli impianti inferiori o uguali a 35 kW, di cui all'allegato del Dlgs 192/2005 e s.m.i., prevedendo l'istituzione del "Bollino Verde" e proponendo la istituzione di apposito Albo provinciale dei manutentori al fine della sottoscrizione di un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria per assicurare la qualità della manutenzione degli impianti termici effettuata dai manutentori, categoria dei manutentori e/o degli installatori;
- che, risulta opportuno rimodulare il costo delle autocertificazioni conformi all'allegato G al Decreto Legislativo n. 192/2005 e s.m.i., per gli impianti con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW e all'allegato F, per gli impianti con potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 35 kW. per come riportato nell'allegato schema di Regolamento, al fine di incentivare l'utenza a effettuare periodicamente secondo le scadenze di legge la verifica delle manutenzioni ordinarie annuali e periodiche nonché la verifica di rendimento di combustione dei propri impianti;
- che ai fini di una migliore utilizzazione delle informazioni, necessita riorganizzare la banca dati esistente catalogando ed immatricolando tutti gli impianti presenti nel Territorio della Provincia ad esclusione di quelli ricadenti nei Comuni di Bagheria e Palermo;
- che necessita implementare le funzionalità del software gestionale del Data Base, al fine di diminuire l'utilizzo di risorse umane ed economiche per la gestione della banca dati, automatizzare ove possibile le procedure di caricamento dei dati delle verifiche nel sistema, il controllo amministrativo, il riscontro dei

ds



- che allo scopo di ottenere i risultati sopra esposti sarà elaborato un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria dei manutentori e degli installatori, al fine di calmierare i prezzi contrattuali delle manutenzioni per gli impianti inferiori a 35 KW di potenza nominale con l'istituzione di un Albo Provinciale Pubblico cui inscrivere tutti coloro che ne facciano richiesta ed a cui verranno rilasciati i bollini verdi per le autocertificazioni degli impianti minori o uguali a 35 kW.

Non essendo stato approvato dal precedente Consiglio Provinciale la precedente proposta, ed essendo sopravvenute nuove normative, è stato rielaborato il regolamento per la verifica degli impianti termici nella forma allegata alla presente.

Tutto ciò premesso e considerato si propone che il Consiglio Provinciale:

DELIBERI

- Dare atto che l'approvazione del presente regolamento sostituisce il precedente approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.0213/3/C del 26/09/2000.
- Di approvare il nuovo regolamento che fa parte integrante del presente atto comprensivo delle nuove tariffe relativamente all'importo dovuto per l'autocertificazione (Bollino Verde) e per le verifiche.
- Demandare al Dirigente della Direzione Energia di porre in essere ogni adempimento consequenziale per la predisposizione di tutti gli atti e modulistica necessaria per l'avvio del servizio.

Allegati:

- Regolamento per la verifica del rendimento di combustione degli impianti termici;
- Proposta Tariffa e costo bollino Verde dovuti per la verifica



=====

Seguito deliberazione n. 127/C del 11 novembre 2010

- 4 -

Il Presidente, a questo punto, riprende la trattazione dell'argomento in oggetto, iscritto al punto 4) dell'odg

=====

Entra in aula il Consigliere Moncada. **Presenti 27.**

=====

Intervengono, avutane facoltà, per dichiarazione di voto, i seguenti Consiglieri:

LAPUNZINA(Capogruppo PD): premette di avere ritenuto strumentale il rinvio del voto finale su questo atto, visto che era stato compiuto l'exkursus della proposta di deliberazione e stante che i giorni trascorsi non possono determinare altre modifiche all'atto che era già in votazione.

Entrando nel merito, ricorda che la norma prevede che non ci possa essere un fine di lucro per la gestione di questo servizio e che, pertanto, il piano tariffario deve coprire esclusivamente i costi di gestione. Evidenzia, al riguardo che il piano tariffario presentato non è supportato da in piano finanziario, che serve a stabilire una serie di dati da cui desumere che sia stato fatto un ragionamento di ordine finanziario per la determinazione delle tariffe.

Rileva che ci sono diverse tipologie di controllo, per cui non è ben chiaro cosa si intenda per 15,00=Euro quadriennali; a ciò si aggiunge la non proporzionalità dell'importo per gli impianti di potenza superiore, che sembra basso rispetto al pericolo derivante dalla mancata manutenzione.

Rileva, inoltre, che manca uno studio che dimostri come gli importi siano commisurati alla copertura del costo del servizio e rappresenta che per questo motivo è stato presentato apposito emendamento. Si tratta - spiega - di un adeguamento, per vedere se si possono ridurre gli importi che vanno a incidere sulle tasche dei cittadini.

Con altro emendamento - aggiunge - si è andato a modificare l'articolo del Regolamento che dava quasi per scontato l'affidamento alla Palermo Energia, perché la legge prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento a Società in house solo quando sussistano delle accertate condizioni di mercato e quando la Società a cui si affidano i compiti abbia determinate caratteristiche e, cioè, viga per quella Società il controllo analogo e sia partecipata al 100%. Pertanto, evidenzia che per l'affidamento del servizio alla Palermo-Energia sono necessarie modifiche statutarie che eliminino i poteri di straordinaria amministrazione del CdA della Società e necessita, anche, che la Provincia svolga un controllo diretto sulla gestione e sui bilanci della stessa Società. Per tutti questi motivi annuncia l'astensione del Gruppo PD.

MAROTTA(PRC - Capogruppo Misto di c.s.): concorda le osservazioni espresse dal collega Lapunzina. Inoltre, rappresenta di aver valutato positivamente l'iniziativa del bollino verde, ma ritiene che si potevano articolare diversamente i tempi di verifica rendendolo annuale. Infatti, a suo avviso, gli stessi tecnici che vengono chiamati annualmente dalle famiglie per sistemare gli impianti dopo la pausa estiva potevano eseguire anche il controllo del bollino verde. Evidenzia che in tal modo ci sarebbe stato un controllo maggiore, rendendo il servizio più funzionale all'obiettivo che si prefigge l'Amministrazione e, al contempo, la spesa per il cittadino poteva essere irrisoria.

Inoltre, non vede nel Regolamento indicazione chiara del catasto su cui registrare gli impianti nuovi e iscrivere tutti gli impianti già esistenti per contenere al massimo le evasioni. Probabilmente, a suo avviso, si doveva concentrare un ufficio a tali compiti e creare incentivi. Ritiene che se deve occuparsene la Palermo-Energia si deve fare un piano di lavoro e crede che non bastino 7 unità per questa mole di lavoro, ma occorrerebbero almeno 3 squadre, da formare anche riqualificando i lavoratori.

In conclusione, apprezza l'iniziativa dell'Amministrazione per adempiere a un dettato normativo, ma rimangono dei dubbi non sciolti e ritiene che questo Regolamento debba essere supportato da alcune modifiche affinché il servizio possa funzionare. Pertanto, non si sente di votare contro questa proposta, ma, a nome del Gruppo, annuncia l'astensione.

d^a

=====
entrano i Consiglieri Lanza e Brigano. **Presenti 29.**
=====

Il Presidente, a questo punto, atteso che nessun altro Consigliere chiede di intervenire;

- Con l'introduzione degli emendamenti approvati dal Consiglio con atto n. 125/C del 3 Novembre 2010;
- preso atto che l' I.S.P.E.S.L è stato soppresso in virtù dell'art. 7 comma 1 della legge 30.07.2010 n. 122, che ha demandato all'INAIL le funzioni di cui all'art 9 comma 2 del D.Lgs 09.04.08 n. 81 e che, pertanto, occorre procedere alla modifica dell'art. 28 4° comma sostituendo la sigla I.S.P.E.S.L. con la sigla I.N.A.I.L.;

pone in **votazione per appello nominale** - richiesto dai Consiglieri Lapunzina, Calamia, Celesia - **la proposta di deliberazione in oggetto, così come modificata nel Regolamento allegato nelle risultanze di cui all'allegato "A1" che va a sostituire l'allegato "A" della proposta originaria e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.**

Procedutosi alla votazione si accerta il seguente risultato:

Consiglieri presenti	25
Voti favorevoli	15
Astenuti	10(Calamia,Carollo,Celesia,Lapunzina,Marotta,Melia,Moncada,Polizzi,Rini,Scafidi)

=====
dall'appello si **rileva** anche l'**assenza** dei Consiglieri Ferranti, Fiore geloso, Miceli.
=====

Visto l'esito della eseguita votazione;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Letta la relazione del Responsabile del Procedimento;
Riscontrata l'opportunità e la necessità del provvedimento;
Viste le LL. RR .48/91 e 30/2000 e loro ss. mm. ii. ;
Con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
Con il parere favorevole della 3[^] Commissione Consiliare;
Preso atto che il parere della 1[^] Commissione Consiliare, pur se richiesto con nota prot. n. 941/Pres. Cons. non è ad oggi pervenuto e, pertanto, se ne prescinde ai sensi dell'art. 58 comma 3° del Regolamento del Consiglio;
Con l'introduzione degli emendamenti approvati dal Consiglio con atto n. 125/C del 3 Novembre 2010;
Preso atto che l' I.S.P.E.S.L è stato soppresso in virtù dell'art. 7 comma 1 della legge 30.07.2010 n. 122, che ha demandato all'INAIL le funzioni di cui all'art 9 comma 2 del D.Lgs 09.04.08 n. 81 e che, pertanto, occorre procedere alla modifica dell'art. 28 4° comma sostituendo la sigla I.S.P.E.S.L. con la sigla I.N.A.I.L.

Sentiti gli interventi resi nel corso della trattazione dell'argomento;
Con l'esito della votazione sopra riportato;

do



DELIBERA


APPROVARE la proposta di deliberazione in oggetto, così come modificata nel dispositivo, nelle seguenti risultanze :

- *Dare atto che l'approvazione del presente Regolamento sostituisce il precedente approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 0213/3/C del 26.09.2000.*
- *Approvare il nuovo Regolamento formato da n.34 articoli nel testo di cui all'allegato "A1" - che va a sostituire l'allegato "A" della proposta originaria e - **che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto**, comprensivo delle nuove tariffe relativamente all'importo dovuto per l'autocertificazione (Bollino Verde) e per le verifiche.*
- *Demandare al Dirigente della Direzione Energia di porre in essere ogni adempimento consequenziale per la predisposizione di tutti gli atti e modulistica necessaria per l'avvio del servizio.*

Il Presidente, a questo punto, dà la parola all'Assessore DI MARCO, il quale ringrazia il Consiglio del lavoro svolto, nonché del contributo fornito per migliorare questo Regolamento, con la certezza che è stato offerto alla collettività un importante strumento per la tutela dell'ambiente.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L.R.30 del 23-12-2000 si esprime parere:



in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.


Addi 27/05/2010

IL DIRIGENTE



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R n.30 del 23-12-2000 e dell'art.31 comma 2°, art.33 comma 5° e art.34 comma 1° del vigente Regolamento di Contabilità, si esprime parere:



in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Palermo, li _____

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA



DI PALERMO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

IL CONSIGLIERE ANZIANO

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

Il presente atto è stato affisso all'Albo nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo dal _____ al _____ con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia.

CERTIFICA

che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Palermo, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Palermo, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Allegato "A1"

(testo definitivo approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 0127/C dell'11.11.2010)

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
AREA TERRITORIO ED AMBIENTE
DIREZIONE ENERGIA

**CAPITOLATO D'ONERI IN MATERIA DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE
ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA
REGIONALE DI PALERMO ESCLUSO I COMUNI DI PALERMO E BAGHERIA.**



INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità	Pag. 4
Art. 2 Inquadramento normativo	Pag. 4
Art. 3 Definizioni	Pag. 5
Art. 4 Ambiti di applicazione	Pag. 7

TITOLO II IL SERVIZIO PUBBLICO DI VERIFICHE IMPIANTI TERMICI

Art. 5 Finalità del servizio	Pag. 7
Art. 6 Natura del servizio	Pag. 8
Art. 7 Funzioni e compiti della Provincia	Pag. 8
Art. 8 L'ufficio impianti termici	Pag. 9

TITOLO III ATTIVITA' CORRELATE AL SERVIZIO PUBBLICO

Art. 9 Esercizio, controllo ed eventuale manutenzione degli impianti termici e controllo di efficienza energetica	Pag. 9
Art. 10 Libretto di impianto, scheda identificativa, terzo responsabile, amministratore di condominio	Pag. 11
Art. 11 Impianti termici dismessi	Pag. 12

TITOLO IV CONTENUTO E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 12 Catasto degli impianti termici	Pag. 12
Art. 13 Certificazione degli impianti termici	Pag. 12
Art. 14 Bollino verde	Pag. 13
Art. 15 Accertamento documentale della certificazione	Pag. 14
Art. 16 Cadenza ed estensione delle ispezioni	Pag. 14
Art. 17 Visita ispettiva onerosa	Pag. 15
Art. 18 Visita ispettiva non onerosa	Pag. 16
Art. 19 Gestione del mancato pagamento nel caso di visita onerosa	Pag. 17
Art. 20 Prescrizione a mettere a norma l'impianto	Pag. 17
Art. 21 Comunicazione di avvenuta messa a norma	Pag. 18
Art. 22 Mancata comunicazione di avvenuta messa a norma	Pag. 18
Art. 23 Mancato raggiungimento dei valori del rendimento di combustione	Pag. 18



**TITOLO V
ONERI DEL SERVIZIO**

Art. 24 Oneri per la certificazione e per l'ispezione Pag. 19

**TITOLO VI
FORMAZIONE, INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE**

Art. 25 Attività formative Pag. 19
Art. 26 Attività informative Pag. 19
Art. 27 Consulta provinciale per gli impianti termici Pag. 19
Art. 28 Rapporti con Enti Locali ed altre strutture pubbliche Pag. 20

**TITOLO VII
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

Art. 29 Organismo Esterno Pag. 21
Art. 30 Affidamento all'Organismo Esterno Pag. 21
Art. 31 Obblighi dell'Organismo Esterno Pag. 22
Art. 32 Attività di controllo sull'Organismo Esterno Pag. 23

**TITOLO VIII
ATTIVITA' SANZIONATORIA**

Art. 33 Sanzioni Pag. 23

**TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 34 Disposizioni Pag. 24



TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di controllo, verifica e ispezione nonché le modalità di gestione e manutenzione, degli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici, secondo quanto disposto dalle normative nazionali e regionali di riferimento. In particolare definisce indirizzi e procedure riguardanti le:

- a) Attività di controllo e verifica, sia documentale che in sito riguardanti
 - 1) La certificazione degli impianti termici;
 - 2) L'attività sanzionatoria;
 - 3) L'accertamento documentale delle certificazioni attestante l'esercizio, e la manutenzione degli impianti termici;
 - 4) L'ispezione domiciliare degli impianti;
 - 5) L'analisi e la gestione degli esiti delle ispezioni;
- b) Attività di promozione di partecipazione e di collaborazione.

Art. 2

INQUADRAMENTO NORMATIVO

1. Il presente Regolamento è adottato per le finalità espresse e per gli adempimenti previsti dai seguenti dispositivi normativi di carattere nazionale e regionale:

- a) Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 "Norme per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile";
- b) Legge 5 marzo 1990 n. 46 "Norme sulla sicurezza degli impianti" ora DL 37 del 22 gennaio 2008 in attuazione ;
- c) Legge 9 gennaio 1991 n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- d) D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e successive modifiche ed integrazioni "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10";
- e) Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali";
- f) D.P.R. 21 dicembre 1991 n. 551 "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici";
- g) Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 "Rendimento energetico in edilizia";
- h) Decreto Ministeriale 17 marzo 2003 "Aggiornamento agli allegati F e G del D.P.R. n. 412/93;
- i) Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia";
- j) Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni "Norme in materia Ambientale";



- k) Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia;
- l) Legge Finanziaria della Regione Siciliana 03/12/2003 N° 20 art.30 “Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione ed esercizio impianti termici”;
- m) PEARS “Pano Energetico Ambientale Regione Sicilia” approvato in data 02 aprile 2009

Art. 3

DEFINIZIONI

1. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento si intende:

- a) L’impianto termico” è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici e sono quindi soggetti agli obblighi previsti dalla legge quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW;
- b) “Potenza Termica del focolare di un generatore di calore” è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l’unità di misura utilizzata è il kW;
- c) “proprietario dell’impianto termico” è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell’impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dalla legislazione vigente sono da intendersi riferiti agli amministratori;
- d) “occupante” è chiunque che, pur non essendone proprietario, abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell’occupazione, alla figura del proprietario, nell’onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente Regolamento e nelle connesse responsabilità limitatamente all’esercizio e alla manutenzione dell’impianto termico. La definizione di occupante coincide con quella di utente dell’impianto termico e, qualora non sia stato individuato il terzo responsabile dell’impianto termico, equivale al responsabile dello stesso;
- e) “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’Impianto termico” è la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica e organizzativa è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale;
- f) “esercizio e manutenzione di un impianto termico” è il complesso di operazioni, che comporta l’assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo del



contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza;

- g) "conduzione" è il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo, ove previsto, nelle quantità e qualità necessarie a garantire le condizioni di comfort;
- h) "controllo dell'impianto" sono le operazioni svolte da tecnici facenti parte di imprese abilitate finalizzate alla verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto sia ai fini dell'attuazione di procedimenti di manutenzione, riparazione, ecc, che per sincerarsi dei risultati conseguiti con le operazioni in questione;
- i) "manutenzione ordinaria dell'impianto termico" sono le operazioni previste nei libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti, che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente. Al termine delle operazioni di manutenzione dell'impianto, il tecnico deve rilasciare un rapporto di controllo di efficienza energetica, conforme all'Allegato F, di cui al Decreto Legislativo n. 192/2005 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 311/2006 per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW o all'Allegato G di cui al Decreto Legislativo n. 192/2005 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 311/2006 per impianti di potenza inferiore a 35 kW;
- j) "manutenzione straordinaria dell'impianto termico" sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
- k) "controllo di efficienza energetica dell'impianto" sono le operazioni svolte da tecnici facenti parte di imprese abilitate effettuate anche mediante apposite apparecchiature di misura, finalizzate alla determinazione del rendimento di combustione del generatore di calore nonché al controllo degli elementi di cui all'Allegato F al Decreto Legislativo n. 192/2005 così come modificato dal Decreto Legislativo 311/2006 per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW e all'Allegato G al Decreto Legislativo n. 192/2005 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 311/2006 per impianti di potenza inferiore a 35 kW. Gli esiti del controllo di efficienza energetica devono essere riportati dal tecnico sul libretto di impianto o di centrale;
- l) "Autorità Competente" è la Provincia Regionale di Palermo, nell'ambito del proprio territorio, fatta eccezione per i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti (Palermo e Bagheria) le cui competenze sono delegate all'Amministrazione Comunale e fanno capo al Sindaco;
- m) "Organismo Esterno" è un Organismo Esterno alla Provincia di Palermo cui la stessa può affidare in tutto o in parte i compiti ad essa assegnati dalla normativa vigente. L'Organismo Esterno, nelle more della definizione dei requisiti professionali di cui all'art. 4, comma 1), lett. c) del Decreto Legislativo n. 192/2005, deve rispettare i requisiti minimi di cui all'Allegato I al D.P.R. n. 551/99 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici



degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della Legge n. 10/1991);

- n) "impianto certificato" è l'impianto per il quale è trasmesso alla Provincia Regionale di Palermo, secondo le modalità dalla stessa stabilite, il rapporto di controllo di efficienza energetica conforme all'Allegato F o all'Allegato G di cui al Decreto Legislativo n. 92/2005 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 311/2006 (disposizioni correttive ed integrative al Dlgs. 192/05, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia) corredato dall'attestazione di pagamento dell'onere (tariffa) previsto dalla Provincia Regionale di Palermo.
- o) "accertamento" è l'insieme delle attività di controllo svolte dall'Ente preposto ai controlli, Provincia Regionale di Palermo, diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
- p) "ispezioni sugli impianti" sono gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti dalla Provincia Regionale di Palermo, mirati a verificare che gli impianti siano eserciti e mantenuti nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 4

AMBITI DI APPLICAZIONE

1. L'ambito di applicazione territoriale delle presenti norme regolamentari, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, coincide con il territorio della Provincia Regionale di Palermo, fatta eccezione per i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti (Palermo e Bagheria).
2. L'ambito di applicazione concernente gli impianti è riferito agli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti, compresi gli impianti individuali di riscaldamento, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo.
3. Sono considerati impianti assimilati agli impianti termici gli apparecchi quali stufe, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; essi sono soggetti agli obblighi previsti dalla legge e dal presente Regolamento quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione:
 - a) Gli impianti adibiti alla climatizzazione estiva;
 - b) Gli impianti costituiti da apparecchi mobili e portatili;
 - c) Gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo.

TITOLO II

IL SERVIZIO PUBBLICO DI VERIFICHE IMPIANTI TERMICI

Art. 5

FINALITÀ DEL SERVIZIO

- 1) Il servizio "Verifiche Impianti Termici" rappresenta l'insieme delle attività di carattere pubblico, di competenza della Provincia Regionale di Palermo, finalizzate a:
 - a) Ridurre i consumi di energia;



- b) Ridurre i livelli di emissioni inquinanti
- c) Ricondurre alle condizioni di corretto funzionamento gli impianti non conformi, anche per assicurare la sicurezza degli stessi e la salute degli utenti;
- d) Accrescere la consapevolezza dell'uso razionale dell'energia da parte degli utenti finali, anche allo scopo di evidenziare il positivo impatto sulle dinamiche socio - economiche locali;
- e) Rendere consapevoli gli utenti finali delle implicazioni ambientali e sociali derivanti dall'utilizzo delle risorse energetiche non rinnovabili, nell'esercizio degli impianti termici;
- f) Sollecitare gli utenti finali ad adottare comportamenti virtuosi per la diminuzione degli elementi negativi derivanti dall'utilizzo delle risorse energetiche per l'esercizio degli impianti termici e coinvolgerli in azioni positive per la riduzione degli effetti critici nel contesto ambientale e sociale;
- g) Promuovere le politiche pubbliche in materia di risparmio energetico ed uso razionale dell'energia.

Art. 6

NATURA DEL SERVIZIO

1. Il servizio "Verifiche Impianti Termici" è un servizio pubblico improntato a modelli di efficacia ed efficienza.
2. E' fondato sull'equa ripartizione dei costi tra tutti gli utenti finali e sul valore sociale delle tariffe pubbliche e delle sanzioni pecuniarie.
3. Qualunque sia la forma di gestione individuata, il servizio non può assumere le caratteristiche di attività lucrativa o di carattere economico - speculativo, rientrando contemporaneamente nelle potestà pubbliche obbligatorie della Provincia Regionale di Palermo e nelle attività obbligatorie poste in capo agli utenti finali.
4. Al fine di dare ottimale attuazione a quanto previsto al comma 3, la Provincia accerta le particolari condizioni di svolgimento del servizio, derivanti dal contesto di riferimento, che possono costituire elementi rilevanti per la sua qualificazione e per l'individuazione dei modelli gestionali più appropriati.
5. I proventi derivanti dalle attività pubbliche di verifica degli impianti termici, al netto di tutti gli oneri di esercizio e gestione sono destinati alla promozione del servizio, alle attività di diffusione e conoscenza dell'uso razionale dell'energia e del risparmio energetico. al fine di garantire la copertura del costo del servizio.

Art. 7

FUNZIONI E COMPITI DELLA PROVINCIA

1. La Provincia Regionale di Palermo, Autorità Competente ai sensi del Decreto Legislativo 311/2006, svolge le seguenti funzioni ed i seguenti compiti:
 - a) Costituzione ed aggiornamento del catasto degli impianti termici del territorio di competenza;
 - b) Accertamento di tutte le certificazioni pervenute;
 - c) Ispezione da effettuarsi sugli utenti che hanno trasmesso la certificazione dell'impianto "Allegato G e F", ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle certificazioni trasmesse;



- d) Comunicazione agli utenti sul non corretto funzionamento degli impianti e conformità alle leggi vigenti, laddove se ne ravvisi la necessità;
 - e) Adozione dei provvedimenti di competenza, qualora se ne ravvisi la necessità, volti al rispetto della normativa, alla tutela degli utenti e degli impianti;
 - f) Gestione dell'attività sanzionatoria;
 - g) Trasmissione alla Regione, nei termini stabiliti, con previsione di aggiornamento Annuale, di una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza, controllo e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni e degli accertamenti effettuati nell'ultima campagna di verifiche;
 - h) Aggiornamento del circuito professionale e formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche innovativi, nelle diverse fasi del processo edilizio con particolare attenzione all'efficienza energetica e alla installazione e manutenzione degli impianti termici;
 - i) Formazione di esperti qualificati e indipendenti da impiegare nel sistema degli accertamenti e delle ispezioni impiantistiche;
 - j) Sensibilizzazione, informazione ed assistenza all'utenza ed ai tecnici del settore relativamente alle attività di certificazione, accertamento ed ispezione degli impianti termici.
2. La Provincia Regionale di Palermo può affidare, in tutto o in parte, lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra riportati ad un Organismo Esterno opportunamente individuato che abbia i requisiti di capacità Gestionale, economica, logistica ed organizzativa per lo svolgimento del servizio.

Art. 8

L'UFFICIO IMPIANTI TERMICI

1. L'Amministrazione nella propria dotazione organica potrà costituire apposito ufficio denominato "Ufficio Impianti Termici".
2. All'Ufficio Impianti Termici sono attribuiti i compiti di verificare nel rispetto del presente Regolamento.

TITOLO III

ATTIVITA' CORRELATE AL SERVIZIO PUBBLICO

Art. 9

ESERCIZIO, CONTROLLO ED EVENTUALE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA

1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli edifici, devono essere condotti nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni recate dal presente Regolamento.
2. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente. Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte



dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico degli apparecchi e dei dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore, l'amministratore o il terzo responsabile di un impianto, non disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice, né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio. In mancanza delle suddette istruzioni, il controllo e l'eventuale manutenzione devono essere eseguiti con cadenza annuale. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione l'operatore è tenuto a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo e manutenzione conforme all'allegato G al Decreto Legislativo n. 192/2005 e s.m.i., per gli impianti con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW e all'allegato F, per gli impianti con potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 35 kW. La suddetta compilazione deve essere effettuata conformemente a quanto previsto nello schema di corretta compilazione degli allegati F e G, previsto dalla Normativa Vigente.

3. I controlli di efficienza energetica dell'impianto sono finalizzati a contenere i consumi di energia entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente. Essi devono essere eseguiti con le seguenti scadenze temporali:
 - a) ogni anno all'inizio del periodo di riscaldamento per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido indipendentemente dalla potenza ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare uguale o superiore a 35 kW;
 - b) ogni due anni per gli impianti diversi da quelli individuati al punto a) di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati (tipo B)
 - c) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW
4. Per generatori di calore di potenza termica nominale al focolare complessiva uguale o maggiore di 350 kW è prescritta, inoltre, una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare, normalmente, a metà del periodo di riscaldamento.
5. Gli esiti del controllo di efficienza energetica devono essere riportati dal tecnico sul libretto di impianto o di centrale ed opportunamente sottoscritti dal responsabile delle misure con timbro della Ditta che ha eseguito le operazioni di verifica. Il responsabile dell'impianto è tenuto in termini di legge a trasmettere all'Ente preposto al Controllo (Provincia Regionale di Palermo), copia del modello F o G insieme alla documentazione di corredo all'impianto, copia dello scontrino delle analisi eseguite ed eventuale copia attestante il versamento dovuto per l'autocertificazione. L'ulteriore copia della documentazione dovrà essere conservata a cura del soggetto responsabile dell'impianto ed esibita in occasione e su richiesta di ispezione, verifica ed accertamento da parte del Personale della Provincia Regionale o dal personale da essa delegato e/o autorizzato. In alternativa, il soggetto responsabile dell'impianto può delegare il proprio manutentore di fiducia ad adempiere a tutte le competenze relative alla trasmissione della documentazione dell'impianto.



6. I modelli F e G cartacei, adottati nel territorio di competenza sono quelli conformi alla legge e pubblicate in allegato al Dlgs. 311/2006. Gli stessi sono forniti gratuitamente dalle ditte di manutenzione le quali sono tenute ad utilizzare esclusivamente detti modelli a meno che la Provincia ai fini del miglioramento dell'efficacia ed efficienza del servizio non ne adotti i formati elettronici da trasmettere in forma telematica.

Art. 10

LIBRETTO DI IMPIANTO, SCHEDA IDENTIFICATIVA, TERZO RESPONSABILE, AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

1. Per gli impianti termici di nuova installazione, ovvero quelli sottoposti a ristrutturazione o a sostituzione del generatore di calore, la compilazione iniziale del libretto d'impianto deve essere effettuata dalla ditta installatrice, all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, in quanto avendo realizzato l'impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso ed è tenuta, pertanto, a rilasciarne la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 (Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, nonché copia delle sezioni del libretto ove sono riportati i dati salienti dell'impianto termico installato, firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, deve essere inviata dalla ditta installatrice o dal responsabile dell'impianto alla Provincia Regionale di Palermo. Anche nel caso in cui la ditta installatrice non coincida con quella che effettua il collaudo e la prima accensione, l'obbligo di invio della scheda identificativa dell'impianto costituita dalla prima pagina del libretto e delle altre sezioni del libretto come sopra indicato, rimane in carico al soggetto responsabile dell'impianto..
2. L'occupante dell'immobile è tenuto a conservare il libretto dell'impianto o della centrale, presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui sono collocati gli impianti e a consegnarlo al proprietario o al subentrante, con gli allegati debitamente aggiornati. Il Proprietario che ne rientra in possesso e/o il subentrante, sono obbligati entro 30 gg di presa possesso dell'impianto a comunicare alla Provincia la voltura della titolarità dell'impianto con indicato il periodo di decorrenza specifico.
3. Il Proprietario dell'impianto termico per l'esecuzione delle attività di manutenzione, regolazione, verifica di rendimento della combustione può avvalersi di un terzo responsabile opportunamente nominato la quale su accettazione dell'incarico ne assume a tutti i livelli la responsabilità delle operazioni sia amministrative che tecniche nella conduzione dell'impianto. Il soggetto nominato terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, è tenuto a dare tempestivamente comunicazione di nomina, di revoca o di dimissioni, alla Provincia Regionale di Palermo. Inoltre è tenuto a consegnare il libretto dell'impianto o della centrale con gli allegati, debitamente aggiornati, al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante. Le comunicazioni di cui sopra devono essere prodotte mediante l'utilizzo dello schema riportato nell'appendice del libretto di impianto e di centrale, di cui al Decreto Ministeriale 17 marzo 2003.
4. Nel caso di impianto centralizzato, l'amministratore di condominio è, a tutti gli effetti, da considerarsi responsabile dell'impianto per l'esercizio e la manutenzione, salva la nomina di un terzo responsabile. E' tenuto a comunicare la propria nomina e l'eventuale revoca o dimissione dal ruolo di amministratore, su apposito modulo predisposto dalla Provincia Regionale di Palermo. E' tenuto, inoltre, agli obblighi di consegna della documentazione all'eventuale proprietario o subentrante.



5. Le documentazioni previste ai commi precedenti devono essere inviate alla Provincia Regionale di Palermo, entro 60 giorni, a mezzo raccomandata A/R .

Art. 11

IMPIANTI TERMICI DISMESSI

1. Il responsabile dell'impianto termico al servizio di una unità abitativa non occupata, può comunicare la condizione di non utilizzo dell'immobile ed essere esonerato, di conseguenza, dai controlli definiti dal presente Regolamento, a condizione che provveda al distacco dell'impianto dalla rete gas e da quella elettrica e ne trasmetta attestazione del distacco per il non utilizzo dell'impianto eseguito da ditta autorizzata.
2. La comunicazione di dismissione con assunzione di responsabilità e impegno a segnalare l'eventuale riattivazione dell'impianto, va effettuata avvalendosi del modello predisposto dalla Provincia Regionale di Palermo per la comunicazione di dismissione dell'impianto termico. Ad essa va annessa la dichiarazione di conformità o relazione tecnica di intervento, sulla base della modulistica predisposta dalla Provincia Regionale di Palermo, rilasciata da un tecnico abilitato. In essa va definito nei particolari l'intervento eseguito per il distacco.
3. Il responsabile dell'impianto è tenuto a consentire il sopralluogo del personale autorizzato dalla Provincia Regionale di Palermo, finalizzato a verificare la veridicità di quanto dichiarato.

TITOLO IV

CONTENUTO E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 12

CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI

1. La Provincia Regionale di Palermo, ai sensi dell'Art. 17 del D.P.R. 551/99 provvede a costituire ed aggiornare il catasto degli impianti termici nel territorio di competenza.
2. Le aziende fornitrici di combustibili, ai sensi dell'Art. 17 del D.P.R. 551/99 rendono disponibili e trasmettono annualmente alla Provincia Regionale di Palermo gli elenchi aggiornati e completi di tutti gli utenti serviti, comprensivi dei dati di domiciliazione fiscale, entro 60 giorni dalla richiesta e su supporto informatico.
3. I Comuni collaborano nella costituzione ed aggiornamento del catasto degli impianti termici, fornendo alla Provincia Regionale di Palermo dati anagrafici necessari, su supporto informatico o cartaceo, entro 60 giorni dalla richiesta.
4. Annualmente i comuni sono obbligati a trasmettere l'elenco degli impianti termici la cui installazione è stata autorizzata.

Art. 13

CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

1. La procedura della certificazione coniuga il raggiungimento degli obiettivi previsti in materia di sicurezza, di riduzione dei consumi energetici e di tutela dell'ambiente



dall'inquinamento, con il contenimento degli oneri posti a carico di tutti i cittadini possessori di impianto termico

2. L'acquisizione delle certificazioni avverrà in maniera continuativa.
3. La Provincia Regionale di Palermo oltre a garantire l'assistenza agli utenti, rende noti le modalità e i termini previsti per la certificazione, mediante l'ausilio dei mezzi ritenuti più idonei, nonché tramite l'affissione di un manifesto istituzionale presso l'Albo Pretorio di ciascun Comune della Provincia.
4. La certificazione dell'impianto termico si effettua attraverso il controllo di efficienza energetica, svolto da tecnici facenti parte di imprese abilitate, effettuato mediante apposite apparecchiature di misura, finalizzate alla determinazione del rendimento di combustione del generatore di calore, nonché al controllo degli elementi previsti dagli allegati F e G al Decreto Legislativo n. 192/2005 e s.m.i. Al termine delle operazioni di controllo il tecnico redige il rapporto di efficienza energetica, in triplice copia.
5. Una copia del rapporto, corredato dall'attestazione di pagamento dell'onere previsto (tariffa) e dal rapporto di misura rilasciato dalla apparecchiatura utilizzata è trasmesso alla Provincia di Palermo, entro 15 giorni dall'intervento e costituisce la certificazione dell'avvenuta verifica di legge prevista per l'impianto termico.
6. Gli impianti per i quali fossero presentati i rapporti di controllo di efficienza energetica sprovvisti del pagamento della tariffa dovuta e del rapporto di misura ai sensi del presente regolamento, saranno considerati non certificati e saranno soggetti a sanzione Amministrativa di Legge oltre a ispezione da parte della Provincia di Palermo con onere a carico del responsabile dell'impianto.
7. La Provincia Regionale di Palermo verifica la completezza dei dati riportati nel rapporto di controllo di efficienza energetica (Modello G ed F).. Relativamente alle certificazioni pervenute per gli impianti minori di 35 kW "Modello G", verranno effettuate delle ispezioni a campione non onerose in situ, per verificare quanto dichiarato dall'utente nell'autocertificazione, su un campione costituito da un numero di ispezioni pari al 20% degli impianti (legge Regione Sicilia N°20/2003 art 13) scelto a caso e rappresentativo degli impianti ricadenti in tutto il territorio provinciale
Inoltre sulle certificazioni relative agli impianti con potenza nominale maggiore o uguale a 35 kW, le predette ispezioni verranno eseguite sul totale degli impianti. Infine, su tutte le certificazioni pervenute ne riscontra l'eventuali segnalazione e/o comunicazioni fatte dai manutentori circa lo stato di sicurezza e funzionalità dell'impianto ed in caso di pericolo evidenziato ne dispone l'immediata comunicazione al sindaco per i provvedimenti di competenza.
8. Nel caso in cui venissero riscontrati rapporti di controllo di efficienza energetica privi di dati tecnici o anagrafici ovvero recanti dati incongruenti o incompleti, saranno convocati il responsabile dell'impianto e/o il manutentore dalla Provincia Regionale di Palermo al fine di completare, integrare o sostituire il rapporto di controllo di efficienza energetica. Nel caso non provvedessero nei termini assegnati (30 gg), saranno applicate le relative sanzioni

Art. 14

BOLLINO VERDE

1. Il Bollino Verde rappresenta lo standard per il pagamento della tariffa relativa alla certificazione degli impianti termici.



2. E' prodotto e distribuito dalla Provincia Regionale di Palermo, nell'osservanza di criteri antifrode ritenuti più idonei ed è rilasciato unicamente e direttamente ai manutentori che ne fanno richiesta, previo accreditamento presso la Provincia di Palermo e assunzione di impegno al rispetto delle normative di riferimento, di quanto disposto dal presente Regolamento. e di quanto stabilito nel protocollo di intesa fra le associazioni dei consumatori le associazioni delle imprese di manutenzione e la Provincia di Palermo. L'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di escludere dall'elenco dei manutentori accreditati , gli operatori che non si atterranno alle disposizioni del presente regolamento. e alle direttive del protocollo d'intesa per l'accreditamento da sottoscrivere
3. Il responsabile dell'impianto termico che intende avvalersi della procedura della certificazione è tenuto a versare direttamente al manutentore la tariffa del bollino verde ovvero può effettuare il pagamento della tariffa mediante apposito conto corrente postale istituito dalla Provincia Regionale di Palermo, da allegare ai modelli Fe G da consegnare alla Provincia Regionale nei tempi di cui all'art.13 comma 5
4. La tariffa relativa al bollino Verde è individuata nel rispetto di quanto stabilito o delle modalità di pagamento indicate dall'Amministrazione agli art. 6 e 24 del presente Regolamento.

Art. 15

ACCERTAMENTO DOCUMENTALE DELLA CERTIFICAZIONE

1. La Provincia Regionale di Palermo provvede all'accertamento documentale di tutti i rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti.
2. Gli impianti che evidenziano anomalie non riguardanti l'esercizio e la manutenzione, anche se non sottoposti a visita ispettiva gratuita, sono segnalati periodicamente ai Comuni e agli altri organismi eventualmente competenti.
3. Le certificazioni recanti prescrizioni, relative ad impianti potenzialmente pericolosi, devono essere immediatamente trasmesse a cura del soggetto responsabile e/o dal manutentore alla Provincia Regionale di Palermo comunque non oltre i 3 giorni lavorativi successivi all'intervento tecnico, al fine di consentirne una gestione tempestiva. La Provincia comunica la circostanza al Sindaco ed agli Enti competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti a tutela della pubblica incolumità
4. Le certificazioni recanti osservazioni e raccomandazioni, opportunamente valutate, potranno essere oggetto di visita ispettiva non onerosa e contribuire a formare il campione di visite ispettive non onerose, secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 16.

Art. 16

CADENZA ED ESTENSIONE DELLE ISPEZIONI

1. La Provincia Regionale di Palermo effettua le ispezioni degli impianti con le seguenti tempistiche:
2. cadenza annuale per tutti gli impianti con potenza al focolare maggiore o uguale a 35 kW;
3. cadenza biennale o quadriennale in rapporto all'per gli impianti con potenza al focolare inferiore a 35 kW;
4. cadenza quadriennale per gli impianti assimilati agli impianti termici.



2. Le ispezioni avranno inizio al termine di ciascuna campagna di certificazione (periodo di riscaldamento previsto dalla norma dell'annualità di riferimento es 2010-2011)) e dovranno concludersi entro:
 - a) un anno per gli impianti con potenza al focolare maggiore o uguale a 35 kW; (es 2012)
 - b) due anni per gli impianti con potenza al focolare inferiore a 35 kW; (es 2013)
 - c) quattro anni per gli impianti assimilati agli impianti termici. Es (2015)

2(bis) Le ispezioni avranno inizio contestualmente al tempo necessario alla programmazione delle verifiche successivamente alla ricezione delle autocertificazioni pervenute:
3. La Provincia Regionale di Palermo effettua le ispezioni presso tutti gli utenti che non hanno trasmesso la certificazione dell'impianto termico
4. Gli impianti certificati di potenza inferiore a 35 kW ,sono assoggettati, a campione, a visita ispettiva non onerosa tendente ad accertare le osservazioni e raccomandazioni segnalate nel rapporto di controllo di efficienza energetica, ovvero la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di certificazione, affinché si proceda ai necessari adeguamenti.
5. L'insieme delle attività ispettive, di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, deve comunque riguardare, annualmente, almeno il 20% degli impianti presenti nel territorio di competenza.
6. Il responsabile dell'impianto termico, può sottoporre il proprio impianto ad ispezione, facendone richiesta alla Provincia Regionale di Palermo. per verificare l'operato del proprio manutentore L'onere dell'ispezione è definito in relazione alla potenza dell'impianto e deve essere corrisposto anche nel caso si tratti di impianto certificato.
7. Accordi particolari, orientati a pianificare le ispezioni, potranno essere ricercati con gli amministratori di condominio, le Associazioni dei consumatori ed altre eventuali organizzazioni.

Art. 17

VISITA ISPETTIVA ONEROSA

1. Le ispezioni onerose sono disposte per gli impianti non certificati o non certificabili.
2. La Provincia Regionale di Palermo invia l'avviso di ispezione con congruo anticipo(30gg),mediante raccomandata A/R rispetto alla data programmata, all'occupante dell'immobile ovvero al responsabile dell'impianto o al terzo responsabile.
3. Il destinatario dell'avviso di ispezione, deve attivarsi per garantire la presenza del proprio manutentore o del terzo responsabile.
4. L'avviso di ispezione riporterà i dati dell'impianto, la data e la fascia oraria dell'ispezione, conterrà il bollettino postale per il pagamento dell'onere previsto ed altre informazioni ritenute pertinenti.
5. Il responsabile dell'impianto è tenuto a consentire l'ispezione, quale esecuzione di un pubblico servizio e ad esibire tutta la documentazione dell'impianto in suo possesso, nonché la ricevuta del versamento della tariffa prevista per l'ispezione. In caso di sua assenza può delegare nelle forme di legge un terzo a presenziare, purché questi abbia la maggiore età e le conoscenze necessarie alla conduzione dell'impianto.
6. Nel caso in cui il responsabile dell'impianto opponga reiterato rifiuto a consentire l'ispezione o si renda più volte irreperibile, fermo restando le eventuali responsabilità penali previste dall'art. 340 del Codice Penale, la Provincia Regionale di Palermo



provvederà all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti e dal presente Regolamento.

7. Il responsabile dell'impianto, qualora fosse impossibilitato a consentire l'ispezione il giorno programmato, per motivi gravi e documentati, dovrà contattare la Provincia Regionale di Palermo, almeno sette giorni prima della data fissata e richiedere un nuovo appuntamento.
8. L'ispettore incaricato della visita ispettiva riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art. (357-o 358 incaricato di pubblico servizio) del Codice Penale. Egli ha l'obbligo di eseguire le operazioni di controllo sugli impianti termici secondo quanto previsto dalla normativa vigente operando nel rispetto delle condizioni di sicurezza. Qualora dette condizioni risultassero insufficienti, l'ispezione non sarà effettuata. Le attrezzature e strumentazioni impiegate devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla loro taratura. L'ispettore è tenuto, inoltre, a mostrare il tesserino di riconoscimento.
9. L'ispettore accerta l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, attraverso l'esame dell'impianto e l'esecuzione delle prove. Effettua, inoltre, tutti i controlli previsti dalla normativa vigente, in funzione della potenza dell'impianto in esame e segnala nel verbale di ispezione tutte le situazioni riscontrate non conformi alla normativa vigente. compila il libretto di impianto o di centrale nella apposita sezione e redige il verbale di ispezione sulla base della modulistica predisposta dalla Provincia Regionale di Palermo, in triplice copia. Una copia è trattenuta dall'ispettore, una dal responsabile dell'impianto che firma per ricevuta e provvede ad allegarla al libretto di impianto o di centrale, mentre la terza copia è inviata alla Provincia Regionale di Palermo.
10. Le attività di programmazione delle visite ispettive per gli impianti i cui responsabili non risultano residenti nel territorio della Provincia regionale di Palermo terranno conto della presenza in sito del responsabile dell'impianto.

Art. 18

VISITA ISPETTIVA NON ONEROSA

1. Le ispezioni degli impianti certificati sono programmate a campione, dando priorità agli impianti più vecchi, a quelli per i quali si abbia una maggiore indicazione di criticità, alla gestione delle raccomandazioni e delle osservazioni presenti nel rapporto di controllo di efficienza energetica ed avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato.
2. Nessun onere tariffario è posto a carico del responsabile dell'impianto.
3. La procedura di effettuazione della visita ispettiva non onerosa è identica a quella prevista per la visita ispettiva onerosa.
4. Il destinatario della fornitura di combustibile contrattualmente destinato anche al riscaldamento degli ambienti, è tenuto a consentire il sopralluogo dell'ispettore incaricato dalla Provincia Regionale di Palermo, al fine di verificare la effettiva destinazione d'uso della fornitura, anche nel caso in cui il combustibile non alimenti un impianto termico soggetto ai controlli previsti dal presente Regolamento.



Art. 19

GESTIONE DEL MANCATO PAGAMENTO NEL CASO DI VISITA ONEROSA.

1. Nel caso la tariffa prevista non fosse stata pagata all'atto dell'ispezione effettuata sugli impianti non certificati o non certificabili l'utente avrà 15 giorni di tempo per effettuare il pagamento a mezzo bollettino postale e trasmettere alla Provincia Regionale di Palermo copia fotostatica della ricevuta del versamento con un mezzo che documenti l'avvenuta trasmissione.
2. Decorso il termine previsto al comma 1 con esito infruttuoso la Provincia Regionale di Palermo provvederà ad iscrivere a ruolo il credito.

Art. 20

PRESCRIZIONE A METTERE A NORMA L'IMPIANTO

1. Qualora a seguito dell'ispezione fosse accertata la mancata effettuazione delle manutenzioni e dei controlli dei parametri della combustione nei termini e con le modalità di legge previsti, o dovessero riscontrarsi anomalie rispetto a quanto disposto per i requisiti dell'impianto e/o per la sua conduzione, l'ispettore ne deve fare menzione nel modello di rapporto di prova.
2. L'ispettore rilascia al responsabile dell'impianto o al suo delegato la prescrizione a mettere a norma l'impianto unitamente alla scheda di comunicazione di avvenuta messa a norma, secondo i modelli predisposti dalla Provincia Regionale di Palermo, e assegna un termine temporale per la messa a norma(30gg). Il rapporto di prova e l'invito alla messa a norma sono firmati dall'ispettore e dal responsabile dell'impianto o dal suo delegato. Sarà cura del responsabile dell'impianto la trasmissione tempestiva nei tempi previsti della documentazione attestante la messa a norma alla Provincia Regionale di Palermo.
3. Nel caso in cui il responsabile dell'impianto si rifiuti di firmare, il rapporto di prova e gli altri eventuali documenti saranno trasmessi al domicilio del responsabile dell'impianto con raccomandata A/R o notificati ai sensi della normativa vigente per l'applicazione delle sanzioni previste .
4. Qualora le irregolarità riscontrate riguardino aspetti relativi alla sicurezza, per cui il funzionamento dell'impianto potrebbe compromettere l'incolumità delle persone e/o animali o cose, anche nel caso in cui l'ispezione non sia stata effettuata per carenza di sicurezza, l'ispettore avvalendosi della procedura sopra definita, prescrive al responsabile dell'impianto il non utilizzo dello stesso ed assegna un termine di 30 giorni entro il quale portare a risoluzione i problemi evidenziati, dandone comunicazione alla Provincia Regionale di Palermo, mediante l'invio della scheda di comunicazione di avvenuta messa a norma e della relativa relazione tecnica di intervento o conformità. La Provincia Regionale di Palermo segnala tempestivamente tali situazioni al Sindaco, al Prefetto all'Asl e ai VV FF per i provvedimenti di rispettiva competenza a tutela della pubblica incolumità.
5. Fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti, eventuali situazioni di emergenza saranno gestite ricorrendo all'assistenza delle strutture preposte.



Art. 21

COMUNICAZIONE DI AVVENUTA MESSA A NORMA

1. La messa a norma comunicata alla Provincia Regionale di Palermo entro i termini previsti, esclusivamente mediante invio, a mezzo raccomandata A/R, della scheda di comunicazione di avvenuta messa a norma rilasciata in sede di ispezione dell'impianto o inviata dalla Provincia Regionale di Palermo secondo quanto previsto al comma 9 dell'art. 117 del presente Regolamento.
2. La messa a norma deve essere debitamente firmata dal responsabile dell'impianto per assunzione di responsabilità, nonché corredata da adeguata documentazione tecnica consistente nella dichiarazione di conformità o rapporto di controllo tecnico firmati e timbrati da un tecnico abilitato. La documentazione tecnica deve definire chiaramente i lavori eseguiti e la raggiunta conformità dell'impianto in oggetto.
3. La Provincia Regionale di Palermo potrà comunque procedere all'ispezione degli impianti per i quali, entro il termine assegnato, è pervenuta la documentazione di avvenuta messa a norma di cui al punto 2 dell'art.20..

Art. 22

MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVENUTA MESSA A NORMA

1. La mancata comunicazione alla Provincia Regionale di Palermo dell'avvenuta messa a norma dell'impianto entro il termine assegnato, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento.
2. Gli impianti che presentano anomalie e difformità che non riguardino l'esercizio e la manutenzione, per i quali non perverrà la comunicazione di avvenuta messa a norma, saranno segnalati periodicamente ai Comuni e agli altri organismi competenti, in relazione alla tipologia di irregolarità riscontrata.

Art. 23

MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEI VALORI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

1. I generatori di calore per i quali durante le operazioni di ispezione, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli previsti dalla normativa e non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data dell'ispezione.
2. Ove il cittadino si avvalga della facoltà di richiedere, con oneri a proprio carico, una ulteriore ispezione dell'impianto da parte della Provincia Regionale di Palermo, tale scadenza è sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze dell'ispezione. Tali generatori sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo.
3. La messa a norma o la sostituzione del generatore è comunicata alla Provincia Regionale di Palermo, secondo la procedura definita all'art. 21 del presente Regolamento, fermo restando altri eventuali obblighi previsti.



TITOLO V ONERI DEL SERVIZIO

Art. 24

ONERI PER LA CERTIFICAZIONE E PER L' ISPEZIONE

1. La procedura per la determinazione del piano tariffario è improntata ad un'analisi reale dei costi sostenuti per lo svolgimento del servizio, escludendo ogni finalità lucrativa e/o economica-speculativa, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 6 del presente Regolamento.
2. Il piano tariffario dovrà essere adeguato ogni biennio, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
3. Il piano tariffario comprende due ambiti:
 - a) la tariffa per la certificazione, determinata da criteri di equa ripartizione tra gli utenti finali, in riferimento alle ispezioni non onerose sugli impianti e all'attività di accertamento documentale dei rapporti di controllo di efficienza energetica, nonché altri eventuali oneri gestionali;
 - b) la tariffa per le ispezioni, basata su criteri di valutazione oggettiva degli oneri necessari all'espletamento delle attività previste per il singolo impianto, differenziato per potenza, nonché altri eventuali oneri gestionali.

Tabella tariffe

TITOLO VI FORMAZIONE, INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE

Art. 25

ATTIVITA' FORMATIVE

1. La Provincia Regionale di Palermo promuove l'aggiornamento professionale e la formazione degli ispettori per lo sviluppo e la qualificazione del servizio, con particolare attenzione all'efficienza energetica degli impianti termici.

Art. 26

ATTIVITA' INFORMATIVE

1. La Provincia Regionale di Palermo provvede all'attività di sensibilizzazione, informazione ed assistenza all'utenza ed ai tecnici del settore relativamente alle attività di certificazione, accertamento ed ispezione degli impianti termici, così come previsto all'art. 7 del presente Regolamento.



Art. 27

CONSULTA PROVINCIALE PER GLI IMPIANTI TERMICI

1. E' istituita la Consulta Provinciale per gli impianti termici.
2. La Consulta Provinciale è costituita da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni dei Consumatori, da un rappresentante per ciascuna Associazione dei Manutentori che operano nel territorio della Provincia di Palermo, da due rappresentanti della Provincia Regionale di Palermo e da un rappresentante dell'Ufficio Tecnico dei Comuni. E' presieduta dal Dirigente del Settore Energia della Provincia, che la convoca su richiesta di uno degli aventi titolo alla partecipazione per un massimo di due volte l'anno. In assenza di specifiche convocazioni, si riunisce una volta l'anno.
3. La Consulta ha il compito di individuare procedure che consentano il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa in fatto di contenimento di consumi di energia, di tutela dell'ambiente e di raggiungimento della sicurezza degli impianti termici, contenendo gli oneri a carico degli utenti.

Gli obiettivi specifici sono:

- a) il monitoraggio del servizio reso all'utenza;
 - b) la salvaguardia dei necessari livelli e standard di qualità relativamente alla erogazione e fruizione del servizio;
 - c) il controllo della equità delle tariffe applicate;
 - d) la semplificazione delle procedure poste a carico degli utenti.
 - e) l'elaborazione e l'aggiornamento dello schema di corretta compilazione degli allegati F e G;
 - f) la definizione e l'aggiornamento delle procedure;
 - g) la definizione e l'aggiornamento di altri aspetti ritenuti pertinenti.
4. Le indicazioni emerse dalla Consulta possono essere recepite dalla Provincia Regionale di Palermo mediante apposito atto Amministrativo da parte della GP, e costituire la base per la redazione di protocolli d'intesa tra tutte le parti partecipanti.
 5. Non sono previsti compensi di alcun tipo ai partecipanti alla Consulta.

Art. 28

RAPPORTI CON ENTI LOCALI E ALTRE STRUTTURE PUBBLICHE

1. La Provincia Regionale di Palermo ricerca le intese con gli Enti e le strutture pubbliche preposte ai controlli in materia di impianti termici.
2. I Comuni sono chiamati a collaborare relativamente:
 - a) aspetti connessi alla conformità degli impianti;
 - b) alla tutela della pubblica incolumità;
 - c) alla costituzione ed aggiornamento del catasto degli impianti termici.
3. Ai fini dell'aggiornamento del Catasto degli impianti i fornitori di combustibili sono tenuti a trasmettere annualmente l'elenco degli utenti forniti.
4. I Vigili del Fuoco, la A.S.L, l'INAIL, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, saranno messi a conoscenza delle irregolarità riscontrate nell'espletamento del servizio, per gli adempimenti di rispettiva competenza.



TITOLO VII

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'ORGANISMO ESTERNO

Art. 29

ORGANISMO ESTERNO

1. La Provincia Regionale di Palermo potrà svolgere i compiti ad essa assegnati avvalendosi di un organismo esterno, individuato con le modalità previste dalla vigente normativa, ivi compresa la possibilità di ricorrere, ove consentito, all'affidamento in house.
2. L'Organismo Esterno deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) il personale direttivo e quello incaricato di eseguire le operazioni di verifica non può ricoprire il ruolo né di progettista, di fabbricante, di fornitore o di installatore delle caldaie e degli apparecchi che controllano, né di mandatario di una di queste persone. Queste figure non possono intervenire né direttamente né in veste di mandataria nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione o manutenzione di caldaie ed apparecchi per impianti di riscaldamento;
 - b) il personale direttivo e quello incaricato di eseguire le operazioni di verifica non può essere fornitore di energia per impianti di riscaldamento, né il mandatario di una di queste persone;
 - c) la struttura ed il personale incaricato devono eseguire le operazioni di controllo ed ispezione con la massima integrità professionale e competenza tecnica e non devono essere condizionati da pressioni ed incentivi, soprattutto di ordine finanziario, che possano influenzare il giudizio o i risultati dell'ispezione, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche;
 - d) la struttura deve disporre dei mezzi necessari per assolvere adeguatamente ai compiti tecnici ed amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche, deve altresì avere a disposizione il materiale necessario per le verifiche straordinarie;
 - e) Il personale incaricato deve possedere i requisiti consistenti in una buona formazione tecnica e professionale, almeno equivalente a quella necessaria per l'installazione e manutenzione delle tipologie di impianti da sottoporre a verifica oltre ad una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai controlli ed alle ispezioni da effettuare ed una pratica sufficiente di tali controlli nonché la competenza richiesta per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che costituiscono la prova materiale dei controlli effettuati;
 - f) il personale incaricato delle verifiche deve avere garantita l'indipendenza nello svolgimento delle suddette attività. La remunerazione di ciascun ispettore non deve dipendere né dal numero delle verifiche effettuate né dai risultati che ne derivano;
 - g) l'Organismo Esterno deve essere in possesso di una polizza di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in base alla legislazione vigente o si tratti di un organismo pubblico. Esso è tenuto, inoltre, al segreto professionale.
 - h) l'Organismo Esterno partecipa con due rappresentanti alla Consulta Provinciale per gli impianti termici.



Art. 30

MODALITA'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. L'affidamento del servizio è disposto secondo le modalità previste dalla legge e nel rispetto dei principi sanciti nelle finalità e nella natura del servizio, attraverso la stipula o aggiornamento di un regolare contratto convenzionale che specifica le funzioni ed i compiti trasferiti, gli obblighi derivanti dall'attuazione del contratto, i casi di decadenza dell'affidamento e le eventuali penali.
2. Per effetto dell'affidamento del servizio le modalità operative previste nel presente Regolamento che fanno riferimento alla Provincia Regionale di Palermo, limitatamente alle funzioni ed ai compiti trasferiti, devono intendersi correttamente riferiti a quest'ultimo.
3. I rapporti con le Associazioni dei Consumatori e le Associazioni degli Impiantisti e Manutentori di Impianti Termici, possono essere gestiti sia dalla Provincia Regionale di Palermo che dall'Organismo Esterno, nei limiti dei compiti e delle funzioni affidate.
4. Il Gestore del servizio gode di ampia facoltà organizzativa ed operativa per il conseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza ed economicità posti alla base del servizio, non in contrasto con le norme vigenti e con le disposizioni dettate dal presente Regolamento.

Art. 31

OBBLIGHI DEL GESTORE DEL SERVIZIO

1. Il Gestore del Servizio svolge i compiti e le funzioni demandate nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia, esonerando la Provincia Regionale di Palermo da qualsiasi responsabilità, amministrativa o civile, relativamente a danni che potrebbero essere arrecati all'utenza, imputabili all'organizzazione dell'attività, all'operatore, oppure al cattivo funzionamento degli strumenti utilizzati durante le operazioni di ispezione.
2. Nell'espletamento dei compiti e delle funzioni demandate al gestore si impegna al rispetto e all'applicazione del presente Regolamento, della normativa vigente in materia di impianti termici e di tutte le procedure e le modalità concordate con la Provincia Regionale di Palermo, con particolare riguardo alla qualificazione individuale dei tecnici che operano direttamente presso gli impianti dei cittadini.
3. Il Gestore del servizio deve mantenere i requisiti previsti e rispettare tutte le disposizioni che la Provincia Regionale di Palermo vorrà impartire.
4. Il Gestore del servizio deve segnalare agli utenti degli impianti e agli organismi che hanno competenza, le anomalie riscontrate nel corso dell'espletamento dell'attività demandata, secondo i criteri definiti nel presente Regolamento.
5. Il Gestore del servizio deve comunicare alla Provincia Regionale di Palermo tempestivamente e comunque in tempo utile per l'attivazione del procedimento di irrogazione delle sanzioni, secondo la normativa vigente, i nominativi dei responsabili degli impianti da sanzionare, le circostanze per cui vanno sottoposti a sanzione nonché la relativa documentazione della sanzione.
6. Il Gestore del servizio deve comunicare alla Provincia Regionale di Palermo tempestivamente e comunque in tempo utile per l'attivazione del procedimento di iscrizione a ruolo, i nominativi dei responsabili degli impianti sottoposti a visita ispettiva onerosa che non hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista, secondo quanto stabilito all'art. 19 del presente Regolamento. (necessita verificare la procedura per la formazione del ruolo e per la iscrizione)



7. Il Gestore del servizio trasmette entro il 31 Gennaio di ogni anno, apposita relazione sul catasto degli impianti e sulla attività svolta prevista dal presente Regolamento.

Art. 32

ATTIVITA' DI CONTROLLO SUL GESTORE DEL SERVIZIO

1. La Provincia Regionale di Palermo vigila sulle attività svolte dal Gestore del servizio e, in particolare, può:
 - a. avere accesso a tutti gli atti inerenti il servizio prodotti dal gestore del servizio e prendere parte alle ispezioni che i tecnici incaricati effettuano sugli impianti;
 - b. effettuare campionature presso l'utenza, finalizzate ad accertare il grado di soddisfacimento efficienza, professionalità e correttezza profusi nello svolgimento delle attività ispettive.
2. La reiterata ed accertata inosservanza delle prescrizioni, di cui al comma 2, potrà comportare la revocare dell'affidamento del servizio.

TITOLO VIII

ATTIVITA' SANZIONATORIA

Art. 33

SANZIONI

L'attività sanzionatoria potrà essere affidata allo stesso soggetto che svolgerà l'attività di verifica degli impianti termici.

Le sanzioni previste dalla legge 10/91 ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 secondo criteri e modalità precedentemente stabilite dall'Amministrazione

Nota –Bene (Il soggetto che applicherà le sanzioni si potrà avvalere dell'Ufficio Legale e dell'Ufficio Sanzioni dell'Amministrazione)

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34e

DISPOSIZIONI

1. L'Organismo Esterno affidatario del servizio è tenuto al recepimento di quanto disposto dal presente Regolamento e a sottoscrivere per accettazione le modalità operative espresse dal presente Regolamento e riportate nel contratto e/o convenzione di affidamento del servizio.
2. In deroga a quanto previsto, nel presente Regolamento al fine di evitare distorsioni e disparità di trattamento tra gli utenti finali, le attività di certificazione degli impianti in corso all'atto dell'approvazione del presente Regolamento, proseguono con i criteri ed i termini temporali precedentemente stabiliti fino al (31/12/2010).



- 3 La modulistica e gli schemi per la concreta applicazione, nel rispetto delle normative vigenti e di quanto disposto dal presente Regolamento è approvata con Atto Amministrativo Dirigenziale dal Dirigente della Direzione competente della Provincia Regionale di Palermo. L'obbligo dell'uso della modulistica citata entrerà in vigore a partire dal (31/12/2010).
4. Per quanto non specificamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia di impianti termici.

